

ORDINANZA RELATIVA ALL'ACCENSIONE / BRUCIATURA DI VEGETALI, E LORO RESIDUI O ALTRI MATERIALI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE NEI TERRENI AGRICOLI, ANCHE SE INCOLTI, DEGLI ORTI, PARCHI E GIARDINI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n°30363 del 18/10/2019 nella quale si regolamentava l'accensione di vegetali e loro residui connessi all'esercizio delle attività agricole esclusivamente nei giorni di **Mercoledì e Sabato dalle ore 10:00 alle ore 16:00;**

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n°17430 del 22/06/2023 relativa al divieto assoluto di abbruciamento di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nel periodo **22 giugno 2023- 20 settembre 2023;**

Considerato che il periodo di validità dell'ordinanza per il divieto assoluto di abbruciamenti è scaduto;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n°25202 del 21/09/2023 con la quale si prorogava il divieto di accensione di vegetali, e loro residui o altro materiale connesso all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli e/o simili fino al **30 settembre 2023**, e calendarizzando a **partire dal giorno 4 ottobre 2023 fino al 14 ottobre 2023**, l'accensione con divisioni in zone del territorio in zone, tenuto conto del clima con temperature ancora elevate e delle continue lamentele dei cittadini, i quali reclamavano l'enorme presenza di fumo durante il periodo e i giorni di accensione, tali da non consentire l'apertura dei balconi e/o finestre dei propri appartamenti;

Considerato che questa innovazione innanzi indicata, ha portato ad un abbassamento della presenza di fumo durante i giorni indicati nell'ordinanza sindacale innanzi indicata, riducendo, in tal modo a monitorare le aree in cui era in atto l'accensione dei residui vegetali, diminuendo, il rischio di incendi boschivi lungo il Territorio Comunale;

Il Sindaco

quale autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art.3 comma 1, lett c) D. Lgs n. 1 del 02/01/2018, Codice di Protezione Civile:

- **Visto** che il territorio comunale, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- **Ritenuto** necessario, predisporre per l'intero periodo di accensione, misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

Visti

- la Legge 21.11.2000 n. 353, legge quadro in materia di incendi boschivi, ed in particolare l'art. 3 comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio



boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;

- Il D.Lgs. n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente" e s.m.i.;

Preso atto che

- con D.G.R. n. 380 del 29.06.2023 (BURC n. 54 del 17.07.2023), la Regione ha approvato "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2023-2025, con allegati."
- che l'art. 75 co. 1 del Reg. reg.le n. 3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente;
- che il Reg. reg.le 15 dicembre 2011, n. 12 "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania" attribuisce alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile il coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi;

Analizzate:

- il **Testo Unico degli Enti Locali**, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
- l'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto utile suddividere il territorio comunale in diverse macroaree al fine di disciplinare l'**accensione** dei residui vegetali agricolo e forestale, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati per la conduzione del fondo come di seguito riportato:

ZONA 1 - AREE RURALI -

CDA ACQUACHIARA-VIA CADUTI FORZE DELL'ORDINE- VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA VIA CASTELLO—CDA CERZA GRANDE-CDA CERZETE-VIA COMUNALE CERZETECUPA DEI SARNO-CDA FELLITTO-VIA FOLLONI-CDA GIACCHI CDA SAN GREGORIO- CUPA LAURI-CDA LI MONTI-CDA NOVESOLDI-CDA NOVESOLDI CIRC-SS7 BIS- CDA NOVESOLDI PROV. TAVERNOLA -CDA ALVANITE-CDA ORTO DEI PRETI-CDA PALMOLETA-CDA PETTIROSSI- VIA PIETRAMARA- VIA PROVINCIALE CERZETE—CDA SAVORONI-SP246-CDA TESTA- CDA TUFAROLE-CDA VALLEVERDE-CDA S.VINCENZO CDA S.VINCENZO PROV. TAV.-

ZONA 2 - CENTRO URBANO-1- -

VIA SERINO- VIA TIRATORE-VIA CESINALI- CDA SANTISSIMO- VIA CARACCIOLO E ARTERIE ATTIGUE- VIA ADAMO- VIA SALVI-VIA A.MORO - VIA VEGLIANTE- VIA CAPOZZI- VIA APPIA -E TRAVERSE -



ZONA 3 - CENTRO URBANO -2- -

VIA S.GIACOMO- CDA ISCHIA- VIA GRAMSCI -CDA S.LORENZO- CDA SPINETA-VIA CIVITA- VIA MANFREDI – VIA MASTROBERARDINO- VIA PIANODARDINE -VIA TUFARA- VIA FERROVIA- VIA SALITA PALAZZO-RAMPA SAN PASQUALE-

Attesa la propria competenza,

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate e confermate:

LA SEGUENTE REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCENSIONE di vegetali e loro residui come segue, salvo proroghe e/o direttive Regione Campania:

A partire dal **25 Ottobre 2023 fino al 15 giugno 2024** salvo direttive Regione Campania e/o altri Enti, si adatterà la seguente calendarizzazione per le accensioni:

- a. Ogni mercoledì ad eccezione dei giorni festivi, accensioni consentite solo nella Zona 2 e 3 del Centro Urbano nei seguenti orari; dalle ore 10:00 - alle ore 16:00.
- b. Ogni sabato, ad eccezione dei giorni festivi, accensione consentite solo nella Zona 1 "Aree rurali" dalle ore 10:00 - alle ore 16:00.
- c. Negli orari e nei giorni innanzi indicati la pulizia dei terreni e/o noccioleti è consentita solo dalle ore 07:00-alle ore 10:00.

INOLTRE DISPONE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 182, comma 6-bis del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 **A TUTTI I PROPRIETARI – CONDUTTORI – DETENTORI** a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche – artigianali e industriali, si ordina di provvedere, con decorrenza immediata:

- alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 5 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
- al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanze organiche, aree di sosta turistiche...) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia minima di 5 metri.
- al decespugliamento laterale delle aree adiacenti i boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.



E' FATTO ALTRESI' DIVIETO al fine della prevenzione degli incendi lungo tutte le strade, nelle campagne e nei boschi di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici (se non espressamente autorizzati) ad una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate o pascoli;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

A V V E R T E

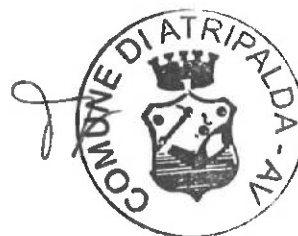
che in caso di mancato adempimento del presente provvedimento, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000, dall'art. 178 bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.

D E M A N D A

alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, ai Carabinieri Forestali ed ai soggetti autorizzati l'esecuzione della presente Ordinanza.

R I C O R D A

- che su ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane e periferiche;
- che l'accensione di materiale plastico, di rifiuti, di ramaglie e di arbusti all'interno di aree boschive prevede sanzioni penali così come disposto dal D.Lgs.152/2006, dalla legge n. 353 del 21/11/2000 e dagli artt. 423, 423 bis, 449 e 674 Codice Penale;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci la pubblica incolumità è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 - Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Avellino
 - Regione Campania – numero verde 800 449 911
 - Carabinieri Forestale – 1515
 - Comando di Polizia Municipale di Atripalda



· Comando Stazione Carabinieri di Avellino

La presente ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Atripalda. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg. al TAR della Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- al Comando di Polizia Municipale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda;
- al Comando Stazione Carabinieri Forestale Campania - Stazione di Avellino;
- alla Prefettura di Avellino;
- alla Questura di Avellino;
- alla Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino;

che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione di avviso pubblico su tutto il territorio comunale, pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Decorrenza e validità

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al **15/06/2024**, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare delle condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

Atripalda, 24/10/2023

Il Sindaco
IL SINDACO
(Avv. Paolo Spagnuolo)

